

N. 3106/2019 Ruolo Generale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 21 novembre 2019

da

_____) rappresentato e difeso, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Emanuela Marsan e presso il suo studio in Bassano del Grappa via Roma n. 45 elettivamente domiciliato

- attore -

contro

BANCA CARIGE s.p.a. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA ED IMPERIA (P.I. 03285880104), ora BPER BANCA s.p.a. (C.F. 01153230360), rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. _____ ti e presso lo studio dell'avv. _____ elettivamente domiciliata

- convenuta -

Oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).



Causa iscritta a ruolo il 28 novembre 2019 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 dicembre 2022.

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 5 dicembre 2022:

"Voglia il Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis:

- in via principale: accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei saldi passivi dei conti correnti oggetto di causa, della nullità delle clausole relative agli interessi ultra-legali, della nullità della commissione di massimo scoperto, delle valute differite, nonché di ogni altra spesa e/o commissione illegittima, per i motivi meglio esposti in narrativa, per l'effetto, condannare la Banca Carige S.p.a. alla ripetizione in favore dell'odierno attore delle somme illegittimamente addebitate a tale titolo, oltre al maggior danno subito dovuto alla mancata corresponsione degli interessi attivi per l'effetto anatocistico prodotto, per un ammontare complessivo che si quantifica, sulla base delle emergenze della c.t.u., in € 154.888,23 in linea capitale, ovvero in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, il tutto con interessi legali dalla domanda al saldo effettivo ed alla rivalutazione monetaria;

- in via subordinata: accertata e dichiarata la nullità delle clausole relative agli interessi ultra-legali, alla commissione di massimo scoperto, alle valute differite e ad ogni altra commissione e/o spesa addebitata e non pattuita contenute nei contratti di conto corrente e collegati oggetto di causa ed intestati al Sig. _____, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, per l'effetto, condannare la Banca Carige S.p.a. alla ripetizione in favore dell'odierno attore di tutte le somme illegittimamente addebitate a tale titolo, che si quantificano, sulla base delle emergenze della c.t.u., nell'importo di € 154.520,97 in linea capitale, ovvero in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;

- ancora in subordine: accertata e dichiarata l'applicazione nei conti correnti oggetto di causa ed intestati al Sig. _____ di interessi oltre il tasso soglia usura, per l'effetto, condannare la Banca Carige S.p.a. alla ripetizione in favore dell'odierno attore delle somme illegittimamente addebitate a tale titolo nel conto corrente de quo che si



quantificano nella somma di almeno € 116.601,91, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;

In ogni caso: spese e competenze di causa interamene rifeuse, nonché della consulenza tecnica di parte”.

Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 2 dicembre 2022:

“piaccia al Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis,

nel merito: accertata la prescrizione delle pretese restitutorie vantate dall'attore per il periodo antecedente al 21 novembre 2009, rigettare tutte le avverse domande, in quanto estinte per prescrizione, pretestuose ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premesse.

Con vittoria di competenze di lite, spese generali e accessori come per legge.

In via istruttoria: si chiede che il CTU, dott. , i, venga chiamato a chiarimenti anche alla presenza del CTP di parte convenuta, per i motivi tutti di cui alle note di trattazione scritte integranti il verbale dell'udienza 6 maggio 2022 e che qui si intendono richiamate”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta Banca CARIGE s.p.a., al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:

“Voglia il Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis:

- in via principale: accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei saldi passivi dei conti correnti oggetto di causa ed intestati al Sig.

o, della nullità della commissione di massimo scoperto, nonché di ogni altra spesa e/o commissione illegittima, per i motivi meglio esposti in narrativa, per l'effetto, condannare la Banca Carige S.p.a. alla ripetizione in favore dell'odierno attore delle somme illegittimamente addebitate a tale titolo, oltre al maggior danno subito dovuto alla mancata



corresponsione degli interessi attivi per l'effetto anatocistico prodotto, per un ammontare complessivo che si quantifica in almeno € 175.889,63, ovvero in quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto con interessi legali dalla domanda al saldo effettivo ed alla rivalutazione monetaria;

- in via subordinata: accertata e dichiarata la nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto, delle valute differite, della capitalizzazione trimestrale e di ogni altra commissione e/o spesa addebitata contenute nei contratti di conto corrente oggetto di causa ed intestati al Sig. _____ o, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, per l'effetto, condannare la Banca Carige S.p.a. alla ripetizione in favore dell'odierno attore di tutte le somme illegittimamente addebitate a tale titolo, che si quantificano nell'importo di € 124.468,25, ovvero in quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;

- ancora in subordine: accertata e dichiarata l'applicazione nei conti correnti oggetto di causa ed intestati al Sig. _____ di interessi oltre il tasso soglia usura, per l'effetto, condannare la Banca Carige S.p.a. alla ripetizione in favore dell'odierno attore delle somme illegittimamente addebitate a tale titolo nel conto corrente de quibus" [rectius: de quo], "che si quantificano nella somma di almeno € 116.601,91, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;

In ogni caso: spese e competenze di causa interamene rifeuse, nonché della consulenza tecnica di parte".

A sostegno di tali domande, il signor _____ a ha dedotto:

- di aver sottoscritto il 25 novembre 1986 con Banca Cattolica del Veneto - filiale di Portogruaro il contratto di conto corrente n. 2585/88, al quale erano collegati i conti anticipi n. 2553-62, n. 34585-55, n. 11721.85 e n. 2588-21;

- di aver sottoscritto il 9 febbraio 1994 con Banco Ambrosiano Veneto un altro contratto di conto corrente portante il n. 2551-06, movimentato sino al 31 luglio 1996 e collegato al conto corrente n. 2585/88;



- che il 9 marzo 2008 i predetti contratti erano stati ceduti da Banca Intesa a Banca CARIGE s.p.a., venendo rinumerati, rispettivamente, con i nn. 39180 e 38480;
- che entrambi i conti erano stati interessati da forme di anatocismo plurimo ed esponenziale, che avevano aggravato le passività, generando nuove competenze passive;
- che il conto corrente n. 39180 (già 2585-88) era stato estinto il 13 dicembre 2011, mentre l'ultimo estratto conto disponibile del conto n. 38480 (già 2551-06) risale al 31 luglio 1996, pur risultando quest'ultimo conto, alla data del passaggio in Banca CARIGE s.p.a., ancora aperto;
- di aver chiesto il 12 ottobre 2016 copia di tutti i contratti intercorsi tra le parti;
- che Banca CARIGE s.p.a. aveva risposto con missiva del 31 ottobre 2016 di aver effettuato le opportune verifiche, ma di aver trovato solo i contratti relativi ai conti correnti n. 2585/88 e 2551/06;
- che, analizzati i contratti ed effettuata una perizia tecnico-finanziaria da parte della dr.ssa [redacted], era emerso che nei suddetti rapporti erano stati addebitati la capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, valute differite ed altre commissioni e spese non legittimamente pattuite, oltre che interessi oltre il tasso soglia;
- di aver inviato l'8 novembre 2016 alla convenuta formale reclamo, al fine di chiedere la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate a vario titolo;
- che il 29 dicembre 2016 Banca CARIGE s.p.a. aveva risposto negativamente, ritenendo il proprio operato corretto;
- di aver, pertanto, attivato il 7 giugno 2018 il procedimento di mediazione obbligatorio, chiusosi con esito negativo.

1.2 Si è costituita la convenuta Banca CARIGE s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia (in seguito solo convenuta o CARIGE), insistendo per l'accoglimento delle seguenti, testuali, domande:

“piaccia al Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis,



nel merito: accertata la prescrizione delle pretese restitutorie vantate dall'attore per il periodo antecedente al 21 novembre 2009, rigettare tutte le avverse domande, in quanto estinte per prescrizione, pretestuose ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premesse.

Con vittoria di competenze di lite, spese generali e accessori come per legge”.

A fondamento di tali domande CARIGE ha, in estrema sintesi, eccepito sia il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio che gli competeva, sia la prescrizione delle pretese restitutorie antecedenti al 21 novembre 2009, e ha, altresì, contestato *in toto* quanto esposto dall'attore stesso.

1.3 Alla prima udienza del 23 ottobre 2020 (così differita dapprima ai sensi dell'art. 168 *bis* ultimo comma c.p.c. e successivamente per effetto della sopravvenuta emergenza sanitaria) il Giudice ha autorizzato le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..

1.4 Tenuto conto che all'udienza del 9 luglio 2021 il procuratore dell'attore ha dichiarato di soprassedere su ogni richiesta relativa al rapporto n. 2551/06, rispetto al quale effettivamente non era stata attivata la prodromica procedura di mediazione obbligatoria, la causa è stata, quindi, istruita mediante espletamento di consulenza contabile, affidata al dr. [redacted], sul solo rapporto di conto corrente n. 2585/88, migrato in CARIGE con il n. 39180.

1.5 Da ultimo, all'udienza del 16 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti di termine sino al 7 febbraio 2023 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al 27 febbraio 2023 per il deposito delle memorie di replica.

2.1 Esposti succintamente i fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va accolta per le ragioni e nei termini di seguito indicati.

Soccorre, allo scopo, l'elaborato peritale predisposto dal Ctu dr. [redacted] li, pervenuto a conclusioni che vanno nella presente sede recepite come segue, giacché fondate su condivisibili criteri di calcolo e basate su metodologia esente da errori di fondo.



Prima di procedere, tuttavia, a chiarire quale delle quattro ipotesi ricostruite dal Ctu sia quella corretta, deve osservarsi che non ricorrono le condizioni per il richiamo a chiarimenti dell'esperto di nomina giudiziale, tuttora sollecitato negli scritti finali dalla convenuta.

Appare, a tale ultimo riguardo, utile premettere che nella sua relazione il ... ha già precisato che le elaborazioni eseguite sono state effettuate limitatamente agli importi leggibili ed in conformità al punto 4) del quesito [*"4) ... nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino degli estratti conto successivi, effettui il Ctu la ricostruzione dell'andamento del conto corrente sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili ovvero di ogni altro elemento documentale ritenuto tecnicamente idoneo allo scopo"*].

Sempre al fine di evidenziare la superfluità della rimessione della causa in istruttoria, va ricordato che sono già state affrontate e convenientemente risolte dal Ctu anche le questioni relative alla determinazione degli addebiti prescritti ed alla metodologia utilizzata per l'individuazione delle rimesse solutorie (metodo sintetico, anziché analitico).

Ed in assenza, su tali specifici punti, di argomenti difensivi genuinamente innovativi, appare sufficiente fare proprio quanto affermato dal ... li, che di seguito viene ritrascritto.

Quanto alla prima questione: *"Il CTP della Banca a pag.3-6 delle proprie osservazioni (All. 17) eccepisce che i saldi trimestrali così rielaborati dal CTU non sono "comprensivi delle competenze prescritte" dei trimestri precedenti. In merito il CTU richiama le proprie precisazioni di pag.42 punto b) dei verbali di CTU in ordine alla correttezza della rideterminazione del saldo del conto corrente effettuata dal CTU (ove è stato precisato: Va premesso che il CTU ha operato secondo quanto chiesto dal Giudice nel quesito, ovvero "...il Ctu tenga altresì presente anche la recente pronuncia della Suprema Corte n. 9141/2020, ..., previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento ..."). Infatti la pronuncia n.9141/2020 della Corte di Cassazione afferma "...allo scopo di eliminare – in ossequio a quanto disposto dalla sentenza delle*



S.U. n.24418/2010 – ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori... Proprio per sterilizzare l'effetto della capitalizzazione, la Corte d'Appello ha correttamente recepito il percorso ricostruttivo del CTU, il quali, dopo aver eliminato gli addebiti indebiti, ha ricalcolato separatamente sia gli interessi intrafido che quelli extrafido, ricongiungendoli "al saldo capitale alla chiusura del conto o alla prima rimessa dopo la scadenza dell'affidamento"...". Si consideri altresì che nel periodo oggetto della prescrizione il quesito dispone di non effettuare la capitalizzazione degli interessi passivi e ciò fino alla data del 30.06.2000. Il CTU ha operato quindi come da quesito posto dal Giudice al punto 6".

Quanto alla seconda questione: *"Il CTP della Banca ... a pag.7 delle proprie osservazioni (All. 17) asserisce che la verifica della prescrizione dovrebbe essere eseguita "andando a determinare il saldo di chiusura giornaliero". Non si condivide quanto afferma il CTP: la prescrizione degli interessi e delle competenze oggetto del quesito riguarda gli interessi e le competenze addebitate quando il conto è scoperto o extra fido, così che le rimesse pervenute successivamente sul conto costituiscono rimesse "solutorie" a pagamento di detti oneri, solo in tale situazione inizia a decorrere la prescrizione. Quindi ai fini della prescrizione o meno degli interessi e competenze è rilevante solo e solamente la situazione del conto al momento dell'addebito degli interessi e delle competenze, quindi è rilevante la situazione del conto alla fine di ciascun trimestre, momento di addebito degli interessi ed oneri".*

Un tanto precisato, si può, quindi, procedere ad indicare le ragioni per cui deve essere recepita quella che il dr. [redacted] ha, nelle sue conclusioni, chiamato *"III° ipotesi con fido come da estratti eliminando la capitalizzazione interessi post 30.6.2000"*, conseguendone la condanna della convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 154.888,23 in linea capitale, con i soli interessi legali (in assenza di prova del maggior danno da svalutazione monetaria) dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

In particolare, eliminando (come si è accennato) la capitalizzazione trimestrale indebitamente applicata, dalle rielaborazioni eseguite dal Ctu sono risultate *"somme indebite e maggiori interessi "passivi" o debitori per i quali spetta il diritto alla ripetizione nonché maggiori interessi "attivi" o creditori spettanti"* pari alla somma suindicata, *"dopo aver escluso dallo stralcio le parte di oneri ed interessi di cui è prescritta la possibilità di*



richiesta di restituzione, prescrizione calcolata considerando il fido ricavabile dagli estratti conto”.

A tale soluzione si perviene, anzitutto, chiarendo che il complessivo rapporto oggetto di verifica deve ritenersi affidato, sulla base degli elementi ricavabili dalla documentazione versata in atti.

Ed, invero, poiché all'epoca della stipula del contratto di conto corrente di che trattasi (novembre 1986) non era ancora stata promulgata la disciplina normativa che ebbe ad introdurre (a partire dal 1992) il requisito della forma scritta dei contratti bancari a pena di nullità, se ne deve ricavare che (anche) il contratto di apertura di credito era soggetto al principio di libertà delle forme, potendo, dunque, essere concluso anche per *facta concludentia* e non essendone, tanto meno e di riflesso, richiesta la forma scritta neppure *ad probationem*.

Se, come si è appena detto, l'onere della prova, da parte del cliente, dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito è, nel peculiare caso di specie, a forma libera, il signor *_____* ha fornito la dimostrazione di un tanto, poiché il Ctu ha potuto utilmente ricavare dagli scalari dimessi in atti la presenza di elementi tipicamente sintomatici di un affidamento bancario (vedasi la puntuale ricostruzione della “III° IPOTESI” - *paragrafo “1 DETERMINAZIONE DEGLI ADDEBITI PRESCRITTI”*).

Anche al riguardo, non avendo la convenuta introdotto nuovi spunti argomentativi idonei a giustificare le censure che essa continua a muovere all'elaborato peritale, appare sufficiente rifarsi alle osservazioni del Ctu di seguito trascritte.

“Il CTP della Banca a pag.13 delle proprie osservazioni (All. 17) eccepisce che, per il periodo compreso tra il 4° trimestre 1986 e il 4° trimestre 1990, il conto si deve invece considerare non affidato per mancata indicazione dell'ammontare del fido stesso negli scalari interessi. Non si condivide quanto afferma il CTP. Il supplemento di quesito posto dal sig. Giudice dispone “ad integrazione del quesito già assegnato, dispone che il Ctu nell'affrontare la questione “prescrizione” effettui due distinti conteggi: il secondo tenendo conto degli elementi prodotti in causa (ad esempio, centrale Rischi Banca d'Italia, estratti conto ove si rilevano doppi tassi ragionevolmente riferibili a utilizzi entro e oltre fido) e specificando, in tale secondo caso, il limite del fido volta per volta concesso



siccome ricavabile dalla documentazione prodotta in causa". Ora i fidi considerati dal CTU in questa ulteriore elaborazione, risultano proprio quelli ricavabili dagli estratti conto e scalari prodotti in causa, come è stato qui sopra dettagliatamente illustrato e motivato.

Inoltre il CTP afferma che, per il periodo compreso tra il 3° trimestre 1994 e il 2° trimestre 1998, il conto veniva utilizzato promiscuamente per due linee di credito. In merito il CTU ha assunto gli affidamenti che appaiono concretamente in essere ed utilizzati dagli estratti conto e scalari in quanto proprio su questi importi di fido la Banca stessa ha calcolato ed addebitato gli interessi passivi; qualora si fosse trattato di fidi meramente concessi ma non concretamente utilizzati la Banca non avrebbe calcolato ed addebitato interessi passivi. Da ultimo si precisa che nei Prospetti 10° e 11° rielaborazione è inserito solo il "fido di conto corrente" e non i fidi riconducibili ai conti accessori il cui calcolo interessi veniva effettuato con scalari separati".

Secondariamente deve essere eliminata, oltre alla capitalizzazione degli interessi passivi maturata dall'origine del rapporto sino al 30 giugno 2000, anche quella successiva.

Non convince, al riguardo, la tesi della convenuta, la quale ritiene che l'allora Banco Ambrosiano Veneto, prevedendo l'identica periodicità dei rapporti di dare e avere, si fosse adeguato alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, non solo pubblicando tale adeguamento in Gazzetta Ufficiale, ma dandone anche comunicazione al cliente.

Difatti, in disparte che il Ctu ha evidenziato che non vi è prova in atti della comunicazione da parte dell'Istituto di credito del suddetto adeguamento, appare decisivo osservare che nei contratti di conto corrente bancario stipulati (come nella specie) in data anteriore all'entrata in vigore della summenzionata delibera CICR del 9 febbraio 2000, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in



tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2021 n. 17634, che richiama le sentenze n. 9140 del 2020 e nn. 26769 e 26779 del 2019).

Dunque, la previsione dell'anatocismo trimestrale, prima illegittimo e non dovuto, comporta un peggioramento delle condizioni economiche del cliente, con la necessità, allora, di una specifica approvazione dello stesso cliente. Quanto all'onere probatorio, avendo il correntista contestato la legittimità dell'applicazione dell'anatocismo, la convenuta aveva l'onere (non assolto) di allegare e dimostrare l'esistenza di valida pattuizione contrattuale.

Come detto, la capitalizzazione deve essere, perciò, espunta anche *post* 1° luglio 2000.

Per quanto ancora rileva, va, infine, osservato che il Ctu viceversa escluso il superamento del tasso soglia usura.

Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda va, quindi, accolta nei termini sopra indicati.

2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione della prudente notula prodotta (che espone il compenso in misura nel complesso inferiore ai criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi), con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

2.3 Andranno, per le stesse ragioni, poste a definitivo carico della convenuta anche le spese di Ctu, nella misura liquidata in corso di causa.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 154.888,23 in linea capitale, con gli interessi legali dalla



domanda giudiziale al saldo effettivo;

2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in € per compenso ed €) per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emanuela Marsan, dichiaratasi antistataria;

3) pone a definitivo carico della convenuta le già liquidate spese di Ctù.

Così deciso in Pordenone il 27 aprile 2023.

Il Giudice

dr.ssa Maria Paola Costa

